

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI VINCENZO, BRUNI FRANCESCO, ORSINI GIANFRANCO, AZZOLINI, AUGELLO, BALESTRACCI, CAFARELLI, CARRUS, FUMAGALLI CARULLI, NENNA D'ANTONIO, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, SARTI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, ANDREONI, BIASCI, CAMPAGNOLI, CONTU, D'ALIA, LOBIANCO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, SILVESTRI, TORCHIO, URSO, ZAMBON, AGRUSTI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELIN, AZZARO, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BORRA, BORTOLAMI, CACCIA, CASATI, CHIRIANO, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, CRESCENZI, CURSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, GALLONI, GEI, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, LOMBARDO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, SANESE, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 12 ottobre 1989

**Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica
e per la regolamentazione della caccia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attenzione che ormai su scala planetaria è posta alla questione ambientale rende pleonastica ogni considerazione preliminare tesa a motivare la necessità di una revisione e di un aggiornamento della legge quadro vigente sui temi dell'ambiente visti nella ottica della protezione della fauna selvatica e della regolamentazione della caccia.

Dodici anni — tanti sono quelli trascorsi dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968 — costituiscono un arco di tempo « epocale » per la convulsa società contemporanea nella quale siamo chiamati a vivere.

Per questo scopo, dopo aver promosso d'intesa con i partiti della maggioranza governativa una proposta di legge per il recepimento delle direttive comunitarie, il gruppo democratico-cristiano ha convenuto sull'opportunità di partecipare al confronto-dibattito in atto in Parlamento con una iniziativa che si caratterizza nel segno della continuità col passato.

Nessuno strappo, dunque, né alcuna concessione a un radicalismo che tanti guasti ha arrecato alla vita sociale italiana ogni qualvolta si è attinto ad esso per adeguare il sistema legislativo nazionale alle mutate condizioni indotte dai tempi nuovi.

Così, in questo comparto, nulla si è inteso concedere all'« angoscia ecologista » dei salotti, che altro non è se non un impasto di « ecologismo nevrotico, velleitario, grottesco, presuntuoso e moralistico che è la gran moda del nostro tempo » ma che rischia altresì di essere anche copertura politica e culturale a un movimento neoestremista non totalmente immune dal virus della violenza.

Anche perciò il gruppo democratico-cristiano ritiene che tale moda vada ridimensionata, ricordando quanto ha affermato Nigel Carder, grande volgarizzatore di scienze naturali « Le possibilità che l'uomo ha di influenzare il tempo, il clima, la flora e la fauna sono tante che si potrebbe riempirne un grosso libro. La ragione per cui questo libro non sarebbe attendibile è la profonda incertezza che regna fra gli esperti »; il gruppo stesso ha valutato conveniente percorrere i sentieri di un ambientalismo che è frutto della storia, per innovare quella parte di legislazione che l'esperienza più recente considera anacronistica.

E perché risultino più facilmente comprensibili le ragioni e le conclusioni di una simile scelta non è forse del tutto inutile che siano ricordati i momenti più salienti dell'evoluzione legislativa nazionale in campo agro-venatorio.

L'Italia repubblicana ha avuto in eredità un testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1931, n. 1016, nel quale il momento venatorio era prevalente rispetto ai temi della tutela della fauna selvatica e dell'ambiente ad essa riferito, fino al punto che alcune specie erano considerate « nocive » quando risultavano concorrenziali alla caccia nel prelievo di capi appartenenti alla fauna selvatica di interesse venatorio.

Con la legge 2 agosto 1967, n. 799, il Parlamento innovò profondamente una prima volta il vecchio testo unico, non solo e non tanto nelle norme attinenti all'aspetto amministrativo, quanto nell'in-

trodurre norme di tutela della fauna selvatica, nonché di limitazione e di regolamentazione della caccia.

L'abolizione della caccia primaverile e di quella notturna, la unificazione dei calendari venatori, il divieto di caccia nei fondi chiusi, ma, soprattutto, il regime di caccia controllata costituiscono gli aspetti degni di maggiore attenzione per cogliere una svolta che troverà una grande accentuazione nella legge 27 dicembre 1977, n. 968, dal titolo: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia ».

Meglio nota come legge-quadro, perché caratterizzata in primo luogo, sul piano istituzionale, quale normativa di riferimento per la legislazione delle regioni, la legge n. 968 del 1977 recepisce integralmente il concetto della priorità della tutela della fauna rispetto all'esercizio della caccia, sancendo, all'articolo 1, l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato.

A corollario di ciò venne introdotto il divieto assoluto di uccellazione, un regime di maggiore tutela per alcune specie, una drastica riduzione dei tipi di fucili impiegabili, nonché dei colpi degli stessi.

La protezione come regola e la caccia come eccezione: tale è dunque il cardine di una legge che completa il concetto di tutela della fauna estendendolo al territorio, nella consapevolezza tecnico-scientifica che la fauna selvatica è una variabile dipendente dell'ambiente. L'articolo 6 che fece proprio tale principio informatore rappresenta il vero cardine della legge tutt'ora in vigore.

Sarà appunto tale principio naturalistico ad informare di sé le direttive comunitarie, allorché un'accresciuta sensibilità a livello europeo farà maturare le condizioni per l'emanazione di direttive per la conservazione dell'avifauna.

Salvaguardia di equilibri naturali generali tuttora esistenti, recupero di *habitat* degradati in funzione di specie altrimenti minacciate, conferma di rigide

norme regolamentatrici della caccia: sono dunque i tre principi delle direttive che la proposta di legge Martinazzoli ed altri (« Recepimento delle direttive comunitarie 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici », atto Camera n. 3185), con puntigliosa correttezza intende introdurre nella legislazione italiana, per un recepimento che già nella IX legislatura poteva trovare un suo esito, se non fosse intervenuta una gratuita contrapposizione, alimentata dalla sproporzione tra gli episodi reali e la prospettazione enfatica degli stessi.

La cronaca di questi giorni altro non è che il ripetersi di quel copione, con un di più di pretesa competenza naturalistica che però non sembra in grado di spingersi oltre gli argini dei campi di asfodeli (che sono appunto i fiori della menzogna). Giacché ciò che è in gioco non è la maggiore o minore entità del prelievo venatorio, quanto la facoltà o capacità del Parlamento di decidere secondo criteri di razionalità e di efficienza.

Si ripete qui, ancora una volta, come innumerevoli altre volte negli ultimi dieci anni, uno scontro ove l'argomento di merito è solo pretesto o copertura allo scontro vero che è tra la cultura radicale piccolo-borghese e la cultura liberaldemocratica, tra il populismo assemblearista, anche nella versione referendaria, e il principio della rappresentanza istituzionale, tra un giacobinismo ammantato di progressismo e l'autentico principio innovatore che sta nel riformismo.

E proprio il riformismo costituisce la chiave di lettura dell'articolato che nel concreto rappresenta questa proposta di legge, la quale, nella sua complessiva struttura, mantiene ferma l'impostazione della legge vigente, innovando, sul piano dei contenuti, alcuni dei precedenti principi informativi, primo fra tutti quello di

una gestione del territorio da estendersi a tutta la superficie agro-forestale nazionale, a prescindere dal fatto che la stessa sia destinata a fini protettivi o venatori.

Non meno rilevante la diversa natura giuridica che si propone per la fauna selvatica.

Da patrimonio indisponibile dello Stato a *res communitalis* quale bene ambientale che lo Stato deve proteggere.

L'innovazione vuole tener conto di una evoluzione giuridico-culturale in atto.

Da una concezione burocratico-statalista a una concezione che afferma un dovere e un ruolo dello Stato nei confronti di un bene ambientale che deve essere tutelato a prescindere da una natura giuridica discutibile poiché condizionata dai confini territoriali e da una « proprietà » difficile a sostenersi in assenza di una effettiva detenzione o possesso.

Scende anche da queste valutazioni la terza innovazione di rilievo, quella relativa alla facoltà per il mondo agricolo di costituire le aziende agro-venatorie.

Là dove la fauna selvatica è prodotto di una impresa non è incongruo che la stessa possa essere prelevata secondo regole economiche proprie dell'impresa stessa.

Investe infine direttamente la sfera di azione dei cacciatori l'insieme delle norme che prevedono la necessità per gli stessi di una scelta di specializzazione.

Caccia in zona Alpi, caccia da appostamento fisso e altre forme di azione venatoria rappresentano le tre opzioni all'interno delle quali il seguace di Diana dovrà operare la scelta esclusiva.

Da queste innovazioni seguono numerose modifiche di commi e articoli dei quali non è indispensabile dare conto, salvo il fatto che per le violazioni più gravi viene reintrodotta la sanzione penale oltretutto un inasprimento di quelle amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Fauna selvatica).

1. La fauna selvatica è *res communis* e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati, di cui le regioni vietino l'abbattimento.

2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole, nonché alle forme domestiche di specie selvatiche e alle forme inselvatichite di specie domestiche individuate con apposito provvedimento regionale.

ART. 3.

(Divieto dell'uccellazione).

1. È vietato in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione.

2. È altresì vietata la cattura di uccelli e mammiferi con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli.

ART. 4.

(Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale).

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui all'articolo 35, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revocche delle varie organizzazioni o associazioni ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di proposta, studi e ricerche per:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio della caccia;

b) il coordinamento delle attività di tutela, dei calendari venatori e dell'elenco delle specie cacciabili su aree internazionali extra-comunitarie;

c) il perseguimento delle finalità della presente legge;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica.

4. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE — PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO — ZONA DELLE ALPI

ART. 5.

(Funzioni amministrative).

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni singoli o associati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

ART. 6.

(Piani regionali).

1. Per gli interventi nel settore della tutela della fauna e dell'esercizio della caccia le province predispongono, articolandoli per zone faunistiche e venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla produzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di fauna selvatica anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa agricola;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su fauna selvatica allo stato naturale; la gestione di tali zone, ove è vietato l'esercizio della caccia, può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli singoli o associati;

f) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi su fauna selvatica di allevamento di cui è consentito l'abbattimento nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale; la gestione di tali zone è affidata alle associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli singoli o associati;

g) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori, singoli o associati, dei fondi compresi nelle oasi di cui alla lettera a), che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente per il conseguimento delle finalità programmate e perseguite dall'organismo di gestione dell'oasi costituito ai sensi dell'articolo 15;

h) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi per i danni arrecati dalla fauna selvatica, anche di quella protetta, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi utilizzati per gli scopi di cui alle lettere a) e b).

2. Le regioni provvedono al coordinamento dei piani provinciali e alla loro unificazione in un piano regionale al fine di garantirne l'effettiva attuazione anche nel caso in cui una o più province non ottemperino, nei tempi stabiliti, al disposto del comma 1.

3. Il piano regionale dovrà essere accompagnato da norme che fissino i criteri per l'individuazione dei territori da destinarsi alla gestione sociale nonché alla costituzione di aziende agro-venatorie e di aziende agro-faunistiche.

4. Le zone di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1, possibilmente delimitate da confini naturali, sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, apposte a cura delle province o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate.

5. La superficie comunque inibita alla caccia non può essere inferiore a un decimo del territorio agro-forestale regionale.

6. Le zone di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 devono essere delimitate da tabelle perimetrali secondo le disposizioni impartite dalle regioni, che fissano altresì l'ammontare delle tasse dovute.

7. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle province per la costituzione delle zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

8. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

9. Avverso la deliberazione di cui al comma 8 i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla provincia, entro sessanta giorni dalla notificazione.

10. Decorso il termine di cui al comma 9, la provincia, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

11. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

12. La provincia, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

ART. 7.

(Zona delle Alpi).

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerata zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. I cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi possono, al di fuori di essa, praticare l'esercizio della caccia solo nelle aziende agro-venatorie e nelle aziende faunistiche.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

CAPO III.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

ART. 8.

(Esercizio della caccia).

1. L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

3. È considerato altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

4. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio di caccia il prelievo di fauna selvatica comunque attuato ai fini di impresa agricola di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6.

7. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire due miliardi per ogni sinistro, con limite minimo di lire 1.000 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 200 milioni per danni ad animali o cose, nonché di una polizza assicurativa per il rischio di infortuni per un minimo di lire 300 milioni in caso di morte e di lire 500 milioni in caso di invalidità permanente.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, aggiorna i massimali di cui al comma 7 con cadenza temporale idonea a mantenere invariato il valore assicurativo in relazione al mutare delle condizioni economico-monetarie nazionali.

9. In caso d'incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

10. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio na-

zionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

11. Per l'esercizio venatorio è altresì necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza in esenzione da qualsiasi tassa e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino deve riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

ART. 9.

(Mezzi di caccia).

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a 40 millimetri.

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

4. Nella zona faunistica delle Alpi, di cui all'articolo 7, è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 10.

(Caccia controllata).

1. Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

2. Per caccia controllata s'intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie di cui è consentito il prelievo venatorio.

3. Il regime di caccia controllata presume la gestione del territorio nazionale per il ripristino e il mantenimento dell'equilibrio ambientale e per incrementare la produttività faunistica.

CAPO IV.

SPECIE CACCIABILI — CONTROLLO DELLA FAUNA

ART. 11.

(Specie cacciabili e periodi di caccia).

1. È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

2. È fatta eccezione per le specie consentite dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali recepite nella legislazione nazionale, per le quali le regioni predispongono un calendario venatorio articolato in periodi di caccia attinenti ad ogni singola specie.

3. Il calendario venatorio di cui al comma 2 deve prevedere di norma l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio.

4. Le regioni, per i soli cacciatori residenti, possono anticipare l'apertura della stagione venatoria alla prima domenica di settembre o posticipare la chiusura a fine febbraio.

ART. 12.

(Controllo della fauna).

1. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia, per periodi prestabiliti, a determinate specie, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza fauni-

stica delle stesse o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o altre calamità.

2. Le regioni provvedono inoltre al controllo della fauna selvatica, cacciabile e protetta, sentite le organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante piani di cattura e abbattimento di quelle che moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale, arrechino danno alle produzioni agricole o all'acquacoltura. Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

ART. 13.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica, purché corrispondente alla specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio nazionale fauna selvatica estranea a quella indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 o per eventuali deroghe alla disposizione di cui al comma 2, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

ART. 14.

(Calendario venatorio regionale).

1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie di cui è consentito il prelievo venatorio, con l'indicazione del

numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

3. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui all'articolo 35, e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre,

4. la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni, nell'emanazione del calendario venatorio, definiscono l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la posta alla beccaccia.

5. Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

CAPO V.

GESTIONE DEL TERRITORIO — DIVIETI

ART. 15.

(Gestione sociale del territorio).

1. Per il recupero e il mantenimento di un consistente patrimonio faunistico su tutto il territorio nazionale e, in particolare, per consentire un'adeguata difesa delle zone di protezione, di permanenza e di conservazione dell'avifauna, le regioni dettano norme per la gestione dell'ambiente e della caccia sull'intero territorio regionale.

2. Nelle oasi di protezione di cui alla lettera a) dell'articolo 6 la gestione del territorio ha la finalità di consentire un

adeguato equilibrio fra il biotopo animale e quello vegetale. Per tale scopo l'immissione di animali a fini di ripopolamento è consentita per non più di tre anni dalla costituzione dell'oasi.

3. Successivamente può essere consentita dall'ente delegato solo in relazione a calamità naturali o gravi eventi accidentali.

4. Nell'organo di gestione delle oasi di protezione deve essere garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni ambientaliste, di quelle agricole e di quelle venatorie.

5. Le regioni, per le finalità di cui al comma 1, promuovono, nel proprio territorio agro-forestale non diversamente destinato, la gestione sociale della caccia e regolamentano con legge l'istituzione, la composizione e i compiti degli organismi di gestione; le modalità di delimitazione delle zone sottoposte a tale regime e la dimensione massima e minima delle stesse; le forme di partecipazione, anche economica dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni; le unità gestionali che, per dimensione territoriale, siano in grado di rendere effettiva la partecipazione.

6. Il numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio in ogni zona sottoposta al regime della gestione sociale non può essere inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto cacciatori-territorio utile alla caccia, con esclusione di quello compreso nella zona faunistica delle Alpi.

7. Nella regione di residenza il cacciatore può essere ammesso all'esercizio venatorio in una sola zona a gestione sociale.

8. Non è sottoposta ad alcun limite la facoltà del cacciatore di essere ammesso all'esercizio venatorio nelle aziende faunistiche e in quelle agro-venatorie.

9. Nei territori a gestione sociale il numero dei cacciatori ammissibili ai sensi del comma 6 è aumentabile da un minimo del 5 per cento fino ad un massimo del 10 per cento per fini di ospitalità nei confronti di cacciatori residenti in altra regione. Ogni cacciatore non resi-

dente può essere ammesso in qualità di ospite in una sola zona a gestione sociale.

10. Nell'organismo per la gestione sociale della caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, non inferiore ai due terzi dei componenti, dei rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio.

11. L'organizzazione per la gestione sociale della caccia provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei terreni agricoli per:

a) l'incremento della fauna selvatica in genere; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; mantenimento e ripristino di zone umide;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale ed invernale;

c) le collaborazioni operative ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale.

12. L'organismo per la gestione sociale della caccia provvede altresì all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e di compensi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.

13. Incentivi o contributi analoghi sono attribuiti dalle regioni ai produttori agricoli negli ambiti protetti con l'introito delle tasse di concessione regionale sulle licenze di caccia.

ART. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei).

1. Le regioni regolamentano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi e temporanei che possono comunque essere situati a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

2. I cacciatori che facciano richiesta di autorizzazione per la caccia da appostamento fisso non possono esercitare altra forma di caccia se non nei territori destinati ad aziende agro-venatorie e ad aziende faunistiche.

ART. 17.

(Fondi chiusi.

Terreni in attualità di coltivazione).

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,30 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al comma 1 provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

3. L'esercizio venatorio è vietato, in forma vagante, nei terreni in attualità di coltivazione, alla cui individuazione provvedono le regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole, tramite le loro federazioni regionali e provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di colture specializzate od intensive a partire dal loro impianto.

4. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei terreni con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei terreni.

5. Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di fauna selvatica per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalla regione.

ART. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico).

1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono accordare, a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

3. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto istituto.

ART. 19.

(Allevamenti di fauna selvatica).

1. È ammesso l'allevamento di fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentali ed amatoriali.

2. Il conduttore della impresa agricola che esercita l'attività di riproduzione ed allevamento di fauna selvatica è tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità provinciali nel rispetto delle disposizioni da queste emanate.

ART. 20.

(Altri divieti).

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi faunistici regionali, riserve integrali e orientate; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della fauna relativa secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre

armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della fauna selvatica, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotta le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche di cui non è consentita la caccia;

o) usare richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive;

r) usare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti o da accertato esercizio venatorio per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare o detenere per vendere uccelli morti;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

CAPO VI.

LICENZA DI CACCIA — ESAMI

ART. 21.

*(Licenza di porto d'armi per uso di caccia
Commissione di esame).*

1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo 22, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

ART. 22.

(Esami).

1. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

2. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

4. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni.

CAPO VII.

TASSE

ART. 23.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia).

1. Il numero 26, sottonumero I, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, concernente la disciplina sulle tasse delle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero di ordine	Indicazione e atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento
26	I) Licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia (1)		
	Rilascio o rinnovo:		
	a) con fucile a un colpo (2)	L. 32.050	ordinario
	b) con fucile a due colpi	L. 45.050	ordinario
	c) con fucile a più di due colpi (3)	L. 57.050	ordinario
	Tasse annuali (4)	Le stesse di cui sopra	

(1) La licenza di porto di armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza ed ha la durata di sei anni.

(2) Chi esercita la caccia con arco deve essere munito della licenza con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero I, lettera a), controindicata.

(3) Per l'applicazione della tassa di lire 57.050 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.

(4) La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

2. Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

ART. 24.

(Tasse di concessione regionale. Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve).

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 2. La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 23. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

2. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

3. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali.

ART. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per l'uso di caccia).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo pari al 30 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri

delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:

a) 10 per cento all'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) 90 per cento per un fondo da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti, presentati da proprietari o conduttori di fondi, di valorizzazione del territorio, che contemplino, tra l'altro: la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e gli uccelli; il limitato taglio dei boschi; la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina; l'adozione di forme di lotta integrata o di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite.

ART. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

3. I danni arrecati dalle specie di fauna selvatica e dall'attività venatoria possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative.

CAPO VIII.

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

ART. 27.

(Vigilanza venatoria).

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico nazionale, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. La vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti venatori svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

4. Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle funzioni

di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzate anche dalle organizzazioni agricole e venatorie di cui al comma 1 sotto il controllo della regione.

ART. 28.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della fauna selvatica, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trova fauna selvatica viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la fauna selvatica viva e a vendere quella morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato è tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste: se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la fauna selvatica viva sia sequestrata, gli agenti la liberano sul posto.

5. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle legge sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

CAPO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Mini-

stro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

ART. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi, al comportamento in territorio di caccia e alla gestione dell'ambiente naturale;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

CAPO X.

SANZIONI

ART. 31.

(Sanzioni).

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e le esclusioni definitive della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva,

la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 2;

e) la reclusione da tre mesi a due anni o la multa di lire tre milioni e la revoca della licenza per chi abbia abbattuto specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 2;

f) l'arresto da un mese a un anno o l'ammenda di lire tre milioni per chiunque sia sorpreso in atteggiamento di caccia nel periodo intercorrente fra la chiusura generale e la successiva apertura della caccia o nei territori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 20;

g) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia: in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dall'articolo 3;

i) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

l) la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi non prov-

vede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

m) la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionali; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

n) la sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3;

o) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, commi 1 e 2, la fauna selvatica introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2;

p) la sanzione amministrativa da lire 25.000 alle lire 150.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

ART. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa).

1. Alle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

ART. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia).

1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere *d)* ed *f)* dell'articolo 31. Nei casi previsti alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dello stesso arti-

colo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 22, comma 2, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

ART. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia.

2. Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di recepimento della presente legge mantengono la loro efficacia tutti provvedimenti amministrativi e legislativi relativi ai territori comunque inibiti alla caccia.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le autorità competenti sospendono il rilascio di nuove licenze di caccia fino a quando le rispettive regioni non abbiano approvato ed emanato i piani di cui all'articolo 6.

4. La legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

ART. 35.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale per la fauna selvatica ».

2. All'Istituto nazionale per la fauna selvatica continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero del tesoro, può autorizzare la creazione di unità tecnico-scientifiche dell'Istituto nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi e nel territorio delle regioni meridionali particolarmente interessate dai flussi migratori dell'avi-fauna.

4. L'Istituto di cui al presente articolo è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 36.

(Aziende faunistico-venatorie).

1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su aree di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, purché presentino strutture ed ambienti adeguati.

2. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'or-

ganizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

3. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento ed abbattimento della fauna selvatica compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentita l'immissione di fauna selvatica nel periodo di tempo in cui è consentito l'esercizio venatorio.

5. Le aziende faunistico-venatorie di rappresentanza della Presidenza della Repubblica non sono soggette a scadenza né ad autorizzazione alcuna di carattere locale o regionale.

ART. 37.

(Aziende agro-venatorie).

1. Le regioni possono autorizzare, regolamentandole, la istituzione di aziende agro-venatorie, ai fini di impresa agricola, nelle quali è consentita l'immissione di fauna selvatica di allevamento durante tutto l'anno solare e l'abbattimento della stessa nei giorni di caccia consentiti dal calendario venatorio.

2. Le aziende di cui al comma 1 devono, preferibilmente, essere autorizzate su terreni ad agricoltura svantaggiata ovvero dismessi dalle colture agricole tradizionali ai sensi delle normative comunitarie.

3. Le regioni possono autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie, nelle quali siano venute meno le caratteristiche fisico-vegetazionali del territorio con riferimento agli *habitat* delle specie considerate, in aziende agro-venatorie.

4. La superficie complessiva che le regioni potranno destinare alla costituzione di aziende agro-faunistiche e agro-venatorie non può essere superiore al 20 per cento del territorio utile alla caccia.